1

# REGIONE PUGLIA

CONSIGNO RECONNICE PUGLIA

Atti Consiglio n. 376/A... IV Legislature

#### Disegno di legge

Norma integrativa della Legge Regionale 9 giugno 1987, n. 16 contenente norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati.

#### Relazione

In sede di attuazione della l.r. 9 giugno 1987, n.16, contenente norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati, con riferimento all'art.8 si è constatato che alcune UU.SS.LL. delegate, nel cui ambito non prestava servizio o prestava servizio soltanto presso alcuni dei Comuni associati, il personale già impiegato presso i Comuni e non fornito del requisito per l'ammissione al concorso riservato, hanno provveduto ad instaurare ulteriori rapporti con altro personale o con organismi vari mediante convenzione.

Ciò ha comportato da un lato il mantenimento col personale già in precedenza utilizzato di rapporti di lavoro o convenzionali per un numero limitato di ore settimanali e dall'altro la proliferazione di ulteriori rapporti con altro personale od enti ed organismi vari, con la conseguente creazione delle più disparate aspettative per il futuro.

Sarebbe invece più opportuno limitare i rapporti al personale da tempo in servizio, eventualmente ampliandone il contenuto in ore lavorative o prestazioni professionali.

Di qui la formulazione del comma aggiuntivo del predetto articolo 8.

Si è inoltre constatato che la formulazione dell'art.9 si presenta carente proprio nella parte in cui doveva consentire, in prima attuazione, la perequazione quantitativa e qualitativa dei benefici a favore degli alunni portatori di handicaps fra gli ambiti territoriali delle province di Bari e Foggia.

%

- 2 -

In queste province, come è noto, esistono situazioni consolidate di personale precario addetto al servizio integrazione scolastica presso i Comuni quantitativamente le più varie.

Infatti, mentre presso alcuni Comuni, con riferimento alle due qualifiche più numerose di "educatore di sostegno" ed "ausiliario" figura personale in esuberanza, in altri vi è addirittura carenza completa di tale personale.

Poichè l'intendimento della legge resta quello di provvedere alla perequazione delle situazioni, oltre che alla mera sistemazione del personale precario, e, non potendo, per ragioni prevalentemente finanziarie, consentire l'assunzione di altro personale per elevare il livello assistenziale di quegli ambiti territoriali carenti ed avvicinarlo a quello degli ambiti più fortunati, non resta che prevedere una norma integrativa dell'art. 9 che consenta il trasferimento di posti da un ambito territoriale ad un altro, fermo restando il numero complessivo dei posti corrispondenti al numero degli aventi diritto al concorso riservato ai sensi della legge stessa.

Di qui la predisposizione di un comma aggiuntivo che preveda la possibilità per la Giunta Regionale, ovviamente limitatamente alle province di Bari e Foggia, di assegnare il personale, vincitore del concorso riservato, fra i vari ambiti territoriali in modo da raggiungere una equa distribuzione del carico fra di essi, con criteri il più possibile proporzionali.

#### Art. 1

Al primo comma dell'art. 7 - Norme di prima attuazione - della L.R. 9 giugno 1987, n. 16, dopo le parole "................... dei requisiti di cui al successivo comma.", è aggiunto il seguente periodo:

" Le piante organiche provvisorie possono essere modificate ai sensi del settimo comma del successivo art. 9"

M. a.

#### Art. 2

All'art. 8, primo comma della 1.r. 9 giugno 1987, n. 16, è aggiunto il seguente periodo:

"All'utilizzazione prioritaria del predetto personale è tenuto ciascun ambito territoriale appartenente alla stessa provincia, anche se il personale medesimo abbia prestato in precedenza servizio presso altro ambito territoriale della provincia medesima."

Art. 3

All'art. 9 della 1.r. 9 giugno 1987, n.16 è aggiunto il seguente comma:

"7. In sede di adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente la Giunta Regionale, per tutti gli ambiti territoriali delle province di Bari e Foggia, allo scopo di realizzare un equo carico di personale fra gli ambiti stessi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, potrà assegnare il personale vincitore del concorso riservato anche in aggiunta o in diminuzione rispetto alla pianta organica provvisoria deliberata da ciascun ente, intendendosi con ciò modificate le stesse piante organiche, fermo restando il numero complessivo dei posti non superiore a quello messo a concorso in ciascuna provincia."

10/5/89